

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE SEZ. V PENALE
2 OTTOBRE 1986

PRESIDENTE: MOFFA
ESTENSORE: ALOISI
IMPUTATO: PRATESI

comportamento contra legem particolarmente grave sia dal lato obiettivo che da quello subiettivo.

Pene accessorie • Interdizione professionale • Abuso della professione non ricompreso tra gli elementi costitutivi del reato • Contestazione dell'abuso • Necessità.

Pene accessorie • Interdizione dalla professione giornalistica • Diffamazione a mezzo stampa • Conseguenza automatica • Esclusione • Accertamento dell'abuso della professione • Necessità.

La pena accessoria dell'interdizione della professione di giornalista non consegue automaticamente alla condanna per diffamazione a mezzo stampa, essendo sempre necessario l'accertamento dell'abuso della professione di cui all'art. 31 cod. pen.

Pene accessorie • Interdizione professionale • Abuso della professione giornalistica • Nozione.

Il concetto di abuso della professione va interpretato nel senso di uso anormale del diritto all'esercizio della professione, effettuato con l'intenzione di conseguire uno scopo diverso da quello per il quale il diritto è stato concesso, seguito da un

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria ex art. 31 cod. pen. è necessaria la contestazione all'imputato dell'abuso della professione, laddove tale modalità del fatto non sia compresa — come in caso di diffamazione a mezzo stampa — tra gli elementi costitutivi del reato.

FATTO. — Il 3 luglio 1981 il quotidiano « Paese Sera » pubblicava nella cronaca di Roma un ampio articolo, su varie colonne, corredato da fotografie, dal titolo « Misterioso attentato contro Infelisi... Tre colpi senza proiettili ».

In grassetto, a metà della pagina, era inserito un pezzo non firmato dal titolo « una lunga catena di minacce » nel quale l'autore così fra l'altro si esprimeva: « Del sostituto procuratore si ricorda la stretta amicizia con i fratelli Gaetano, Camillo e Francesco Caltagirone, i palazzinari che con i fondi neri dell'Italcasse finanziarono la Democrazia Cristiana.

Amici con i quali trascorse molte piacevoli serate nei migliori *night* romani nei primi tempi del sequestro di Aldo Moro. E poi le polemiche per una bobina scomparsa durante l'inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, il dualismo con Giovanni De Matteo, allora procuratore capo ».

Il dott. Luciano Infelisi, sostituito presso la Procura della Repubblica di Roma, che all'epoca del sequestro dell'On. Aldo Moro era stato incaricato delle relative indagini, precisato che egli non aveva mai avuto contatti di nessun genere e in nessuna circostanza con i fratelli Caltagirone e che era risultato del tutto estraneo alla scomparsa della bobina cui si riferiva l'articolo, con atto del 1° ottobre 1981 proponeva querela nei confronti del direttore responsabile del quotidiano e dell'autore del pezzo sopra riportato, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa.

Veniva pertanto citato a giudizio col rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Perugia Pratesi Piero, direttore responsabile del quotidiano « Paese Sera », per rispondere del delitto p. e p. dagli artt. 110, 595 commi 1, 2 e 3 e 61 n. 10 cod. pen. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Nella contumacia dell'imputato il Tribunale affermava la penale responsabilità dello stesso e, con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni in favore del querelante ordinando la pubblicazione della sentenza per estratto su « Paese Sera ».

Proponevano gravame il Procuratore Generale di Perugia (per l'omessa irrogazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista ai sensi dell'art. 31 cod. pen.) e l'imputato.

Questi sosteneva che le affermazioni riportate nell'articolo incriminato non costituivano diffamazione ai danni del dott. Infelisi; che, in ogni caso, non erano stati attribuiti al querelante fatti determinati lesivi della sua reputazione per cui si verteva in tema di diffamazione generica ed il reato era estinto per amnistia; che, infine, la pena inflitta era eccessiva e le attenuanti concesse andavano ritenute prevalenti sulle aggravanti.

La Corte d'Appello di Perugia, in data 18 dicembre 1984, in parziale riforma della sentenza impugnata infliggeva all'imputato la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione di giornalista per la durata di mesi sei e confermava nel resto la suddetta decisione.

Il Pratesi ha proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi di gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 595 cod. pen., violazione dello stesso articolo in relazione all'art. 21 della Costituzione ed all'art. 475, n. 3 cod. proc. pen. - art. 524, nn. 1 e 3 cod. proc. pen.

Deduce che all'epoca del sequestro Moro (1978) i fratelli Caltagirone erano personaggi altolocati, universalmente apprezzati, intorno ai quali si addensava una ressa di persone, fra le quali anche magistrati ad alto livello, che si onoravano della loro qualificante amicizia. Sicché, dal momento che l'articolo, pur se pubblicato nel 1981, si riferiva proprio al periodo del loro successo, non poteva ritenersi offensivo, anche se in ipotesi avesse riportato fatti non veri. Né, aggiunge il Pratesi, poteva ritenersi disonorevole la frequenza dei migliori *nights* romani e l'aver ricordato che tale frequenza avveniva quando l'Infelisi era incaricato dell'inchiesta sul sequestro Moro, non sussistendo un ragionevole problema di compatibilità tra un serio impegno di lavoro ed un piacevole impegno del tempo libero.

Nemmeno, infine, poteva assurgere a fatto lesivo della reputazione l'aver ricordato che nel passato erano sorte polemiche per una bobina scomparsa.

Con il secondo motivo, che si ricollega al precedente, il Pratesi deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 595 cod. pen. in relazione all'art. 51 dello stesso codice ed all'art. 475, n. 3 cod. proc. pen.

Sostiene che la sparizione delle bobine e le polemiche suscitate, costituivano un fatto vero, riferito senza alcun commento negativo e strettamente aderente all'oggetto. Per cui in relazione a questa parte dell'articolo doveva essere

pronunciata assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Entrambe le doglianze vanno disattese. Va premesso che i giudici di merito hanno puntualizzato che i fatti riferiti nell'articolo in questione devono ritenersi non veri in quanto, di fronte alla smentita del querelante, non era stata fornita alcuna prova al riguardo. Quanto all'attitudine diffamatoria di tali fatti, la Corte di merito ha motivato il proprio convincimento col rilievo che il sostenere che l'Infelisi coltivasse una stretta amicizia con i fratelli Caltagirone, già coinvolti all'epoca della pubblicazione in gravi ed allarmanti vicende giudiziarie di risonanza nazionale, ed il riferire altresì che con loro avesse trascorso piacevoli serate nei migliori locali notturni romani, proprio all'epoca del sequestro Moro le cui indagini erano state affidate al querelante, costituiva una grave offesa alla sua reputazione come uomo e magistrato.

Ciò per il significato di un accostamento con personaggi che nello stesso articolo vengono definiti « i palazzinari che con i fondi neri della Italcasse finanziarono la Democrazia Cristiana » e per la poca serietà professionale che traspare da un comportamento tanto superficiale di un magistrato, spensierato frequentatore di locali notturni, proprio nel momento in cui erano state a lui affidate le prime febbrili indagini di una delle inchieste di maggiore rilevanza nazionale del dopoguerra.

La motivazione risulta rigorosamente logica ed ispirata a criteri di valutazione immune da qualsiasi vizio giuridico. Né rileva il fatto che all'epoca cui si riferisce l'articolo i Caltagirone erano personaggi rispettati e stimati, in quanto è chiaro che le successive disavventure non possono che riflettersi negativamente anche nei confronti di coloro, che pur senza prove — come l'Infelisi — vengono qualificati come legati con loro da « stretta amicizia ».

Quanto poi alle polemiche per una bobina scomparsa durante l'inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, non vi è dubbio sull'intento e sulla potenzialità diffamatoria della notizia, inserita in un testo tutto diretto a porre in evidenza fatti idonei a ledere la onorabilità del magistrato ed a fare insorgere sospetti sulla correttezza del suo compor-

tamento. Né può al riguardo invocarsi l'art. 51 cod. pen., sol che si tenga presente, come ha rammentato la Corte d'Appello che i fatti sono stati esposti soltanto nei limiti in cui potevano ledere l'onorabilità del querelante, in quanto non poteva sfuggire all'articolista, al pari della notizia della scomparsa della bobina, che l'Infelisi era stato sollevato da ogni sospetto, tanto che altro giornalista che aveva insinuato la responsabilità del magistrato nella sparizione era stato già in precedenza condannato per diffamazione.

Con il terzo motivo di ricorso il Pratesi eccepisce la violazione dell'art. 495 cod. pen. in relazione all'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 e all'art. 475, n. 3 cod. pen.

Sostiene che, anche sulla base della più recente giurisprudenza, andava esclusa la sussistenza del fatto determinato in quanto i fatti esposti non potevano che comportare un giudizio estremamente generico.

Si osserva al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che per fatto determinato, in tema di diffamazione, deve intendersi quello concretamente individuato anche attraverso l'indicazione di concrete circostanze di tempo, di luogo e di persona che valgano a specificare l'azione che si attribuisce ad un determinato soggetto (v. Sez. V, 12 gennaio 1982, Lo Greco; 10 aprile 1981, Ferraresi).

A questo principio si è adeguata la Corte di Perugia, la quale ha rilevato che l'indicazione dell'epoca del sequestro Moro, il riferimento ai fratelli Caltagirone ed ai migliori *night* romani, integravano quelle condizioni di tempo, di luogo e di persone sopra accennate, idonee ad individuare concretamente il fatto e ad attribuirgli maggiore credibilità, con conseguente maggiore pregiudizio per l'onorabilità del querelante.

Trattasi di valutazione di merito che è immune da vizi logico-giuridici per cui non è consentito un riesame della questione in sede di legittimità.

Il quarto motivo di gravame riguarda la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 cod. pen. Peraltro la doglianza non risulta essere stata proposta ai giudici di appello, per cui è inammissibile la sua proposizione per la prima volta in questa sede.

Con ulteriore motivo il ricorrente si duole per la reiezione dell'istanza tendente alla dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e per l'omissione di qualsiasi motivazione sulla dedotta eccessività della pena in relazione all'entità del fatto.

Su quest'ultimo punto è subito da rilevare che i giudici di appello non hanno omesso di esaminare anche la richiesta di applicazione di una pena contenuta nei limiti di quella pecuniaria, fornendo un'unica motivazione sia per detta istanza, che per quella tendente ad un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.

Hanno peraltro disatteso entrambe le richieste in considerazione, fra l'altro, della presenza di ben due aggravanti e della gravità del « fatto determinato ». Elementi questi pienamente idonei a giustificare il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. e quello sulla natura ed entità della pena, che, costituendo il risultato di un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito ai giudici di merito, non è suscettibile di censura dinanzi alla Corte di legittimità.

Va esaminato da ultimo motivo con il quale il Pratesi si duole per l'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dalla professione di giornalista, in mancanza dell'elemento dell'abuso della professione previsto dalla norma ed in difetto di una specifica contestazione di tale abuso.

La censura è fondata.

La Corte di merito ha affermato che la pena accessoria in questione conseguiva automaticamente ai sensi dell'art. 31 cod. pen.

L'affermazione risulta apodittica e prescinde erroneamente dalla necessità dell'accertamento del requisito dell'abuso della professione di cui all'art. 31 cod. pen.

Questa Corte ha già osservato al riguardo (v. Sez. V, 3 giugno 1983, imp. Zanetti + 1) che il termine « abuso della professione » va interpretato nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione, effettuato con l'intenzione di conseguire uno scopo diverso da quello per il quale il diritto è stato concesso, seguito da un comportamento *contra legem* partico-

larmente grave sia dal lato obiettivo che da quello subiettivo.

Tale principio va qui ribadito per cui, non risultando nella specie quel « *quid* » di criminoso in più rispetto alla fattispecie tipica del reato di diffamazione col mezzo della stampa, la sentenza impugnata è sicuramente viziata sul punto.

Altro vizio si riscontra inoltre anche sotto il profilo processuale, non essendo stato mai contestato all'imputato l'abuso della professione, cioè una modalità del fatto che, non compresa fra gli elementi costitutivi tipici del reato di diffamazione di cui trattasi, avrebbe dovuto avere specifica indicazione nel capo d'imputazione, ai fini dell'applicazione della pena accessoria.

Consegue dalle argomentazioni svolte l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio della professione ed il rigetto del ricorso nel resto; con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese a favore della parte civile Luciano Infelisi, liquidate in L. 850.000 di cui 800.000 per onorari.

ANCORA SULL'INTERDIZIONE PROFESSIONALE DEL GIORNALISTA

1. Il moltiplicarsi di casi di applicazione dell'interdizione dalla professione a giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa, già segnalato sulle pagine di questa *Rivista*¹, oltre a provocare comprensibili reazioni da parte della categoria interessata non poteva non sollecitare una nuova presa di posizione della Cassazione.

Già qualche anno fa, infatti, pur nella quasi generale disattenzione, la Suprema Corte era intervenuta in materia². L'orientamento allora manifestato è stato peraltro, successivamente, o tacitamente disatteso o polemicamente contestato³ da alcuni giudici di merito: il nuovo intervento con il quale viene ribadito nella sostanza — con qualche « aggiustamento » meritevole di attenzione — l'indirizzo elaborato nella prima sentenza dovrebbe stavolta convincere anche i più riottosi a non perseverare in un atteggiamento contestativo privo di prospettiva.

L'affermazione centrale della decisione è rappresentata dalla sottolineatura che l'interdizione professionale del giornalista non può essere fatta discendere automaticamente dalla condanna per diffamazione a mezzo stampa, dovendosi sempre accertare specificamente il requisito dell'abuso della professione previsto dall'art. 31 cod. pen.

Quanto al concetto di *abuso della professione*, riprendendo letteralmente il precedente del 1983, esso viene interpretato in termini di « uso abnorme » del diritto all'esercizio della professione, effettuato con « l'intenzione di conseguire uno scopo diverso da quello per cui il diritto è stato concesso » e concretizzatosi in una condotta *contra legem* « particolarmente grave sia dal lato obiettivo che da quello subiettivo ».

Viene altresì ribadito il principio della necessaria contestazione specifica dell'estremo dell'abuso della professione⁴,

non essendo il medesimo insito negli elementi costitutivi del reato di diffamazione a mezzo stampa.

2. Rispetto alla precedente decisione, la sentenza annotata presenta due « omissioni », una probabilmente non significativa, l'altra da non enfaticizzare eccessivamente ma meritevole di una breve riflessione.

In primo luogo, a differenza della sentenza del 1983, non viene ribadita questa volta la presa di posizione sul problema — che in tema d'interdizione professionale va di pari passo con quello dell'abuso — dell'identificazione dell'area dei « doveri inerenti alla professione », dalla cui violazione può scaturire l'interdizione del giornalista. L'omissione appare dovuta al fatto che la sentenza impugnata impernia l'applicazione della pena accessoria sull'abuso della professione; comunque l'insufficienza di un generico richiamo all'« obbligo inderogabile » di rispettare la « verità sostanziale dei fatti » o di osservare le norme di legge poste a tutela della personalità altrui — di cui all'art. 2 legge 3 febbraio 1963, n. 69 —, sottolineato dalla decisione del 1983, ci sembra tuttora condivisibile per le ragioni da noi già evidenziate in precedenti scritti⁵, ai quali rinviamo per non tediare il lettore.

La seconda omissione concerne il riferimento, operato incidentalmente dalla precedente pronuncia della Cassazione, al parametro della *reiterazione* al fine di individuare quella « particolare gravità » dal lato obiettivo del comportamento del giornalista tale da giustificare l'applicazione della pena accessoria. Anche se l'omissione può essere casuale, poiché il parametro in oggetto rappresenta uno dei profili più discutibili (e discussi), è utile soffermare un attimo su di esso la nostra attenzione.

¹ PISA, *Diffamazione a mezzo stampa e interdizione dalla professione giornalistica*, in questa *Rivista*, 1986, p. 122 ss.

² Cfr. Cass., Sez. V, 3 giugno 1983, in *Cass. pen.*, 1984, p. 2190, m. 1481.

³ V. in particolare Trib. Perugia 19 giugno 1985, in questa *Rivista*, 1986, p. 117 ss.

⁴ Sul problema richiamava giustamente l'attenzione BONSCHI, *Postilla* a Trib. Perugia 19 giugno 1985, in questa *Rivista*, 1986, p. 126 s.

⁵ PISA, *Diffamazione a mezzo stampa*, cit., p. 124; ID., *Le pene accessorie. Problemi e prospettive*, Milano, 1984, p. 124.

Un accenno alla significatività, in sede di individuazione dell'abuso della professione giornalistica, ad un comportamento reiterato da parte dell'operatore dell'informazione era presente in un nostro scritto di alcuni anni fa⁶, in termini di « recidiva specifica » da parte del giornalista.

Se nella sentenza del 1983, come si è detto, l'accenno viene ripreso in termini più sfumati (« reiterazione... del fatto »), senza alcun riferimento alla recidiva in senso tecnico, più decisamente orientata in tali termini appare l'indicazione contenuta in un recente disegno di legge, presentato dall'allora Ministro di Grazia e Giustizia Martinazzoli e avente per obiettivo proprio la « limitazione di applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'attività giornalistica a seguito di condanna penale »⁷.

L'articolo unico del menzionato disegno di legge prevede infatti, in caso di condanna per diffamazione, l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione professionale solo « quando ... il colpevole è stato più volte condannato per reati della stessa indole »⁸; necessità di una recidiva specifica, dunque, e per di più reiterata.

La formulazione del d.d.l. Martinazzoli è stata criticata sotto questo profilo dalla dottrina⁹ e dobbiamo ammettere — non perché il « pentitismo » va di moda ma perché a questa conclusione ci porta una riflessione più approfondita — che le perplessità espresse sono fon-

date. Se inteso in senso tecnico, come nel citato disegno di legge, il riferimento alla recidiva specifica (per di più reiterata) quale requisito imprescindibile per l'applicazione della pena accessoria al giornalista reo di diffamazione appare francamente eccessivo.

Restiamo invece convinti che una recidiva in senso criminologico, che prescindendo dal passaggio in giudicato della precedente condanna al momento della nuova realizzazione dell'illecito della stessa indole, e quindi la « reiterazione » intesa in senso atecnico cui si riferisce la stessa Corte di Cassazione nella sentenza del 1983, possa costituire *un indice significativo, non essenziale né vincolante di per sé*, di abuso della professione: pensiamo ai rari ma emblematici casi di periodici strumentalizzati per lo svolgimento di campagne scandalistiche (con venature ricattatorie), a figure poco limpide di giornalisti dediti al sensazionalismo non verificato, alla diffamazione sistematica, all'insinuazione come regola dell'arte. Casi rari, ma da non sottovalutare.

3. Se dunque l'abuso della professione non va vincolato al riscontro di una recidiva specifica (peggio ancora, reiterata), resta da chiedersi se il *quid pluris* rispetto al reato commesso, richiesto per l'integrazione del presupposto della pena accessoria, possa identificarsi nei concetti enucleati dalla Cassazione: « uso anormale » del diritto, volto a perseguire uno « scopo diverso » da quello in vista del quale il diritto è stato riconosciuto, in un quadro di « particolare gravità » sul piano degli elementi oggettivo e soggettivo.

Postillando la mia precedente nota su questa *Rivista*, l'avv. Boneschi si dichiarava perplesso in ordine ai parametri della gravità del fatto e dell'intensità del dolo, ritenuti misure quantitative e qualitative non corrispondenti al concetto di abuso, per il quale appariva più congruo il riferimento al perseguimento di una finalità diversa rispetto allo scopo della professione; ma soprattutto lamentava la dimensione sostanziale di « norma in bianco », da riempirsi dal giudice, assunta dall'art. 31 cod. pen., con conseguente situazione di incertezza in un campo particolarmente delicato: da qui l'invito ad « uscire dal limbo » e

⁶ Si vede il ns. *Pene accessorie e principio di tassatività*, Genova, 1979, p. 104 (accenno ripreso successivamente in *Le pene accessorie*, cit., p. 124).

⁷ Disegno di legge n. 1635, comunicato alla Presidenza del Senato il 9 gennaio 1986.

⁸ L'art. unico del d.d.l. cit. prevede l'inserimento, dopo il comma 3 dell'art. 595 cod. pen., della seguente disposizione: « Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione nell'esercizio della professione di giornalista o di pubblicista, la condanna per i delitti commessi con l'abuso della professione o con violazione dei doveri ad essa inerenti comporta l'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 30, quando il fatto è di particolare gravità ed il colpevole è stato più volte condannato per reati della stessa indole ».

⁹ LARIZZA, *Le pene accessorie*, Padova, 1986, p. 129, che richiama analoghe perplessità espresse da GREVI, *Reati a mezzo stampa e « sospensione » dei giornalisti*, in *Il Giorno*, 15 febbraio 1986, p. 2.

« affrontare le asperità che la definizione dei concetti in discussione comportano », nel quadro di una riforma della disciplina¹⁰.

A costo di apparire nuovamente semplicistico, non sono convinto della reale possibilità di pervenire ad una ridefinizione del presupposto della pena accessoria migliore dell'attuale concetto di « abuso della professione ».

Osservo intanto, incidentemente, che in altre fattispecie il legislatore opera un riferimento a concetti analoghi — basti pensare all'abuso della funzione, utilizzato in norme incriminatrici (es. concussione: art. 317 cod. pen.) o oggetto di previsione da parte di un'aggravante di carattere generale (art. 61, n. 9 cod. pen.) — senza particolari problemi interpretativi o smagliature applicative. Comunque, ammettiamo pure la possibilità di « tradurre » l'abuso della professione in una formula più articolata, sintetizzando e, limando la massima delineata dalla Cassazione: abuso, quindi, come « uso abnorme » o « strumentalizzazione » della professione per fini diversi da quelli informativi e di critica, sorretto da dolo intenzionale. Ebbene, sono convinto che neanche una formulazione più articolata rappresenterebbe una polizza assicurativa contro il rischio di applicazioni forzate da parte di qualche giudice contro qualche giornalista scomodo. Tutto sommato, ritengo preferibile una formula più collaudata, sintetica, sulla quale si consolidi — come sta avvenendo — un indirizzo interpretativo sostanzialmente condivisibile, qual è quello delineato dalle decisioni della Cassazione di cui stiamo discutendo.

D'altronde, le uniche formule davvero chiare e in grado di troncare qualsiasi incertezza interpretativa sarebbero quelle corrispondenti ai due possibili « modelli » estremi e contrapposti: o una clausola esonerativa « alla francese », che escluda l'interdizione professionale per i reati a mezzo stampa¹¹, o l'inserzione della pena accessoria nell'apparato sanzionatorio della diffamazione a mezzo stampa, con un automatico « alla perugina » (per riferirci ai giudici di merito che più largamente hanno applicato l'interdizione professionale a giornalisti).

Si tratta tuttavia, in entrambi i casi, di modelli inaccettabili: il primo perché

creerebbe un'ingiustificata area di privilegio per una categoria professionale che svolge un ruolo importante ma non più delicato di altre (e sarebbe facile prevedere una « rincorsa » alla esenzione da parte di altri ordini professionali); il secondo per le ragioni già emerse nel dibattito di questi anni, per le conseguenze eccessive ricollegabili a singoli fatti scarsamente significativi, con forti rischi di autocensura nell'attività informativa (ricordiamo, tra l'altro, che la pena accessoria non è coperta dalla sospensione condizionale della pena principale).

4. In coerenza con tali premesse, non è fuor di luogo operare una riflessione critica più complessiva sul prospettato intervento del legislatore delineato dal d.d.l. n. 1635, peraltro privato di reali chances dalla fine anticipata della legislatura.

Abbiamo già evidenziato le forti perplessità sull'innalzamento della recidiva reiterata specifica a presupposto infettibile dell'interdizione del giornalista; ma ci chiediamo se, nella situazione attuale, sia opportuno un qualsiasi intervento legislativo.

È innanzitutto la stessa giustificazione dell'intervento, teorizzata dalla Relazione che accompagna il d.d.l. ministeriale, a lasciare sconcertati. Si dà atto, infatti, dell'esistenza di un preciso orientamento della Cassazione (il riferimento è alla sentenza del 1983) ma si ritiene egualmente necessaria la modifica dato che « in certi casi la magistratura di merito ha adottato un orientamento più rigoroso »¹²; affermazione strabiliante i cui effetti, se divenisse principio generale di azione legislativa, sarebbero tali da far impallidire il ricordo dei ben noti « decreti Berlusconi ».

A parte il principio ispiratore (se qualche giudice applica la legge in maniera discutibile si cambia la normativa), la stessa formulazione dell'articolo unico del d.d.l. risulta ambigua e rischia di aumentare la confusione. Non si fornisce, infatti, un'interpretazione ridi-

¹⁰ BONESCHI, *Postilla*, cit., p. 126.

¹¹ Cfr. artt. 43-2, legge n. 75-624 dell'11 luglio 1975, in *Gaz. Pal.*, 1975, II, p. 382.

¹² Relazione al disegno di legge n. 1635/Senato, p. 1.

mensionante dell'art. 31 cod. pen. in relazione all'attività giornalistica, ma si introduce un comma aggiuntivo all'art. 595 cod. pen., per limitare quella che per gli autori della modifica costituirebbe l'applicazione « normale » dei principi del codice penale.

È molto dubbio, intanto, che la sede prescelta — la norma incriminatrice generale della diffamazione — sia la più felice. La Relazione giustifica l'inserimento della disposizione innovativa nell'art. 595 cod. pen. onde consentirne l'applicazione alla diffamazione realizzata con qualsiasi mezzo di diffusione, mentre l'inserzione nell'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 avrebbe lasciato fuori i fatti commessi con mezzi di diffusione diversi dalla stampa; così facendo non si è riflettuto a sufficienza sul rischio opposto, di lasciar fuori proprio la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato (ed è l'ipotesi più frequente), laddove si optasse per l'autonomia della fattispecie prevista dall'art. 13 della legge sulla stampa rispetto alla figura generale di diffamazione prevista dal codice penale.

Ma è soprattutto il fatto stesso di delineare una modifica legislativa sul punto in discussione che rischia di rendere

nuovamente confusa una situazione che appare, oggi, sulla via di un soddisfacente chiarimento definitivo. Affermare la necessità di un intervento innovativo della legge vigente indebolisce, al di là delle intenzioni, lo stesso indirizzo della Cassazione in via di consolidamento: si finisce per riconoscere, implicitamente, la fondatezza *de jure condito* della tesi interpretativa patrocinata da quei giudici di merito, le cui pronunce vengono indicate polemicamente come *occasio legis* nella Relazione al disegno di legge.

In conclusione, ad avviso di chi scrive, la scelta più lineare è la seguente: o varare una norma meramente interpretativa, previa eliminazione della rigidità della recidiva reiterata specifica, da correlare all'art. 31 cod. pen. in modo da consentirne l'applicazione a tutti i reati commessi nell'esercizio della professione giornalistica (per non rincorrere domani qualche ulteriore condanna, con pena interdittiva, per reati diversi dalla diffamazione); o meglio ancora non fare nulla, prendendo atto del consolidamento dell'indirizzo interpretativo della Cassazione, sufficientemente equilibrato tra le opposte (ed inaccettabili) tendenze « lassiste » o « rigoriste ».

PAOLO PISA